

Elargizioni in favore degli ETS

Gli ETS possono ricevere elargizioni tramite

1) **disposizioni testamentarie**
(istituzione di erede o legato)

2) **donazioni**

I benefici fiscali applicabili alle donazioni in favore degli ETS

Principale normativa di riferimento:

- D. Lgs. 117/2017 “*Codice del terzo settore*” (artt. 7, 33, 38, 77);
- Decreto interministeriale del 28.11.2019, “*Erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore*” (GU n. 24 del 30.1.2020);
- L. 77/2020 (legge di conversione del cd. “*Decreto Rilancio*”).

Esempi di agevolazione per i donatori: detrazioni e deduzioni per coloro che effettuano erogazioni liberali a favore degli Ets. L’agevolazione aumenta se l’erogazione è fatta a favore di organizzazioni di volontariato (Odv).

Esempi di agevolazione per gli ETS: le donazioni non costituiscono reddito per gli Ets e non entrano nel calcolo della determinazione della qualifica fiscale dell’ente, in quanto considerate sempre entrate di natura non commerciale.

La quota di legittima e i legittimari (artt. 536 e ss. c.c.)

La legge stabilisce che in presenza di determinate categorie di successibili (cd. **legittimari**) una parte del patrimonio del *de cuius* (cd. **quota di legittima** o **di riserva**) debba essere inderogabilmente attribuita a tali soggetti. Si parla, in questi casi, di «successione necessaria». La parte del patrimonio del *de cuius* che non rientra nella quota di riserva prende il nome di **quota disponibile**.

I legittimari sono:

- il **coniuge**, al quale spetta $1/2$, $1/3$ o $1/4$ del patrimonio, a seconda che non vi siano figli, che ve ne sia uno solo o che ve ne siano più d'uno;
- i **figli** (legittimi e naturali), ai quali spetta, in assenza del coniuge, $1/2$ o $2/3$ del patrimonio, a seconda che vi sia un solo figlio o che ve ne siano più d'uno, e in caso di concorso con il coniuge, $1/3$ o $1/2$ del patrimonio, a seconda che vi sia un solo figlio o che ve ne siano più d'uno;
- gli **ascendenti**, nei cui confronti la riserva opera **solo se il defunto non lascia figli**, e ai quali spetta $1/3$ o $1/4$ del patrimonio, a seconda che vi sia o no concorso con il coniuge.

La lesione della quota di legittima

La lesione della quota di legittima può avvenire sia a causa di disposizioni testamentarie, sia a causa di donazioni effettuate in vita dal *de cuius* (in caso di successione legittima, solo a causa di donazioni).

Per stabilire se vi sia stata lesione della quota di legittima, al momento dell'apertura della successione, si opera la c.d. **riunione fittizia**:

si calcola il valore dei beni lasciati dal *de cuius* (c.d. *relictum*), si sottraggono i debiti e si somma il valore dei beni di cui il testatore abbia disposto in vita a titolo di donazione (c.d. *donatum*), avendo riguardo al loro valore al momento dell'apertura della successione.

L'azione di riduzione volta a reintegrare la quota di legittima lesa (art. 553 e ss. c.c.)

- ❑ L'azione di riduzione è il rimedio spettante al legittimario leso nella sua quota di legittima. È volta a rendere inefficace l'atto di disposizione lesivo nei confronti del legittimario la cui quota di legittima è stata lesa (cd. inefficacia relativa).
- ❑ È irrinunciabile dai legittimari finché il donante è in vita.
- ❑ Presupposti: 1) il legittimario deve aver accettato l'eredità con beneficio d'inventario (ma se l'azione è volta nei confronti dei coeredi, è sufficiente l'accettazione pura e semplice) e 2) il legittimario deve imputare alla sua porzione le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato dispensato dal *de cuius* (art. 564 c.c.).
- ❑ L'azione di riduzione si prescrive in 10 anni (l'individuazione del *dies a quo* è dibattuta. Secondo il più recente orientamento giurisprudenziale il termine decorre dalla data di accettazione da parte di colui che è stato chiamato all'eredità con la disposizione testamentaria che ha determinato la lesione della legittima. In caso di lesione tramite donazione o tramite legato – che si acquista *ex lege* - il termine decorre invece dall'apertura della successione).

Come avvengono le riduzioni (artt. 558 e ss. c.c.)

- Le **disposizioni testamentarie** si riducono proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari.
- Le **donazioni** si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori.

Se l'azione di riduzione è accolta e il bene oggetto della disposizione lesiva si trova ancora nel patrimonio del soggetto passivo dell'azione:

- in caso di disposizione parzialmente lesiva della quota di legittima si determina una comunione tra il legittimario che l'ha esperita e il soggetto passivo dell'azione (erede, legatario, donatario);
- in caso di disposizione totalmente lesiva della quota di legittima, il legittimario pretermesso dovrà agire per recuperare interamente il bene oggetto della disposizione lesiva (**azione di restituzione**).

Se l'azione di riduzione è accolta e il bene oggetto della disposizione lesiva non si trova più nel patrimonio del soggetto passivo dell'azione, il legittimario dovrà in primo luogo escutere i beni di quest'ultimo per ottenere il rimborso del valore del bene.



Se il donatario può pagare, l'acquisto del terzo è rispettato.

Se il donatario non può pagare, il legittimario ha il diritto di rivolgersi al terzo sub-acquirente del bene, per ottenere da quest'ultimo il rilascio del bene (**azione di restituzione contro i terzi acquirenti**).

Il terzo acquirente può liberarsi dall'obbligo di restituire le cose donate pagando l'equivalente in denaro.

I limiti temporali all'azione di restituzione

- Per quanto riguarda i **beni immobili**, se la domanda giudiziale volta a esercitare l'azione di riduzione è stata trascritta dopo 10 anni dall'apertura della successione, il diritto acquistato a titolo oneroso dal terzo sub-acquirente in forza di atto trascritto prima della trascrizione della domanda è fatto salvo (cfr. art. 2652 n. 8 c.c.). In ogni caso, l'azione di restituzione nei confronti del terzo sub-acquirente del bene donato non può essere proposta decorso il termine di 20 anni dalla trascrizione della donazione oggetto di riduzione (cfr. art. 563 c.c. così come modificato dalla L. 80/2005 e dalla L. 263/2005).

Il coniuge e i parenti in linea retta del donante possono notificare e trascrivere nei confronti del donatario (quando il donante è ancora in vita) un **atto di opposizione** che ha l'effetto di sospendere nei loro confronti il decorso del termine ventennale di cui sopra (cfr. art. 563 ultimo comma c.c.)

- Anche per quanto riguarda i **beni mobili**, l'azione di restituzione non può essere proposta decorso il termine di 20 anni dalla trascrizione della donazione, salvi in questo caso gli effetti del possesso di buona fede, sicché l'acquirente ignaro potrà sempre avvalersi del principio «possesso vale titolo» (cfr. art. 563 c. 2 c.c. e art. 1153 c.c.)